



Comune di Barletta

Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.p.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DEL COMUNE DI BARLETTA PER LA DURATA DI ANNI 5.

OGGETTO: RELAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMI 1 E 2, DEL
D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N.201 E ART.
192, COMMA 2, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTI E SERVIZI PUBBLICI
(Ing. Ernesto Bernardini)

AII.

A

Sommario:

1. Finalità	pag. 3
2. Quadro normativo di riferimento	pag. 5
3. Tipologia di servizi affidati	pag.12
4. Sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house	pag.15
5. Valutazione sulla congruità economica dell'offerta	pag.22
6. Motivazione economico - finanziaria della scelta	pag.23
7. Conclusioni	pag.27

1. Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria sull'affidamento in concessione alla società BAR.S.A. s.p.a. Del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio del comune di barletta per la durata di anni 5.

L'art.14, co.1 lett. c, del recente D. Lgs. .201/2022 prevede espressamente, tra le modalità di gestione dei servizi pubblici, l'affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17.

La relazione è così redatta nel rispetto della seguente normativa vigente a seguito del riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica (D. Lgs. 201/2022 vigente dal 31/12/2022):

- ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 3 del D. lgs. 201/2022 legge 221/2012:

“gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli

articoli 32 e 35. “

- ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Tale disposizione normativa prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la **valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house**, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".*

La qualificata motivazione sull'affidamento diretto dei servizi nella forma in house providing alla società partecipata BAR.S.A. S.p.A. consiste nell'esporre:

- 1. le ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;**
- 2. la valutazione sulla congruità economica dell'offerta di € 969.213,70 (importo complessivo lordo di cui € 44.287,45 per oneri per la sicurezza).**

2. Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società *"in house providing"*.

Il Codice dei Contratti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di *"in house providing"* dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

La normativa di riferimento, più nello specifico, è la seguente:

- DIRETTIVA 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Considerando, laddove si ricorda chiaramente che *"nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva."*
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), prevede al comma 1:
 1. Una **concessione** o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), commi 1 e 2:
 1. *È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. **La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.** Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*
 2. *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*
 - D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale prevede, all'art. 2 lett. d), la definizione di "controllo analogo

congiunto" la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che all'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1 e 2:

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo*

n. 50 del 2016.

- D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" art. 16 (Società in house), commi 1, 2, 3 e 3-bis:
 1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
 2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
 3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;*
 - 3-bis *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*
- D. Lgs. N.201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" art.17 (Affidamento a società in house):
 1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza*

europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel

provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Sono altresì da ricordare le linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relative all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, nonché il D. Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, in formato open data.

Infine, con riferimento la gestione del canile sanitario e rifugio in quanto servizio è qualificato come "pubblico locale", privo di rilevanza economica, in quanto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.2/2020, spetta ai Comuni la gestione dei canili sanitari e dei rifugi e vi provvede direttamente o mediante affidamento, previa formale convenzione, ad associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti *privati che garantiscano necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste*, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 ultimo periodo della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In termini diversi, la scelta di operare la gestione diretta senza ricorrere al mercato rientra nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'amministrazione a cui sono affidate competenze su beni e servizi in nome e per conto della collettività, confermando che la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990, devono essere ispirate a criteri di economicità e di efficacia secondo il canone indicato nell'art. 97 Cost., per cui la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, soprattutto ove sia accertato che tali costi (esterni) siano superiori.

Da queste premesse normative risulta coerente la previsione di un servizio associato di gestione del servizio di rifugio, ricovero, custodia e mantenimento degli animali randagi, essendo solo contemplato quale mera possibilità che la

gestione possa essere affidata ad associazioni protezionistiche; tale affidamento, però, costituisce una mera possibilità, in quanto in via ordinaria la gestione dei rifugi spetta ai comuni.

Infine il Comune di Barletta è dotato del Regolamento Comunale per la gestione del rifugio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 7/11/2011, approvato in vigore della Legge Regionale n. 12 del 3 Aprile 1995 e ss.mm.e ii. poi abrogata dall'art.32 della L.R. n.2/2020.

Tale regolamento è tuttora in vigore, in attesa che venga eventualmente adeguato ai contenuti del regolamento regionale da emanarsi ai sensi dell'art.31 della L.R. n.2/2020, da coordinarsi con le prevalenti disposizioni normative degli artt.5,6 e 7 della L.R. n.2/2020.

Ai sensi dell'art.17 del vigente regolamento la tariffa giornaliera prevista nel 2011 per ciascun cane di proprietà privata ospitato era fissata in € 2,07/giorno, aggiornabile secondo l'indice ISTAT di settore, valore di riferimento che può essere assunto quale costo base sostenuto per l'erogazione del servizio. Con l'aumento ISTAT dicembre 2010- febbraio 2023) di 1,259 (cfr. <https://rivaluta.istat.it/>) si ottiene una tariffa giornaliera attuale di € 2,61. Tuttavia tale tariffa non prevedeva lo standard obbligatorio di 1 operatore ogni 50 animali introdotto con L.R. 2/2020, la presenza del veterinario ed esperti comportamentali.

Al fine di avere un valore unitario di riferimento secondo le best practice del settore si assume il valore medio lordo di tutte le prestazioni svolte nel rifugio di € 5,15 relativo ai valori di € 4,5 – 5,8, desunti dalla del Ministero prot. 5909 del 31.3.2010 (rif. € 3,50 – 4,50 e ragguagliati con l'aumento ISTAT aprile 2010-marzo 2023 di 1,281).

Questo valore è al lordo di tutte le prestazioni svolte nel rifugio che non si limitano a quelle oggetto del presente affidamento (ovvero di pulizia e somministrazione alimenti), comprendendo anche il costo del mangime, dei medicinali e di quant'altro necessario per garantire l'ospitalità della struttura.

3. Tipologia di servizi affidati

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 20/02/2023 ha approvato le linee di mandato da cui emerge l'indirizzo del mantenimento della società

interamente partecipata Bar.S.A. S.p.A..

Con deliberazione di G.C. n. 250 /2019 veniva approvato lo schema del contratto quadro per l'affidamento dei servizi di facility alla soc. Barsa Spa per il periodo novembre 2019-novembre 2022, comprendente anche la gestione del canile. Nelle more di ulteriori approfondimenti circa l'assetto societario e le valutazioni necessarie per verificare le condizioni di convenienza economica e finanziaria per un'eventuale rimodulazione e ulteriore affidamento ai sensi di legge, trattandosi di Società in house totalmente partecipata dal Comune di Barletta, si è proceduto con una proroga tecnica di tutti i servizi già oggetto del precedente contratto global scaduto a novembre 2022, alle medesime condizioni, prorogato al 31/03/2022 con Delibera di G.C. n. 109 del 29/11/2022.

Con deliberazione consiliare di approvazione del DUP n.49 del 30/12/2022 emerge che sul tema della gestione del rifugio intervengono le seguenti azioni della linea d'indirizzo n.6.10 – BARLETTA ANIMALISTA:

- Potenziamento del sistema pubblico di accoglienza degli animali vaganti (Rifugio per Cani Comunale) organizzando anche eventi che sensibilizzino la cittadinanza all'adozione presso il Canile Comunale;
- Approvazione del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini;
- Valorizzazione del volontariato sul territorio e collaborazione con tutte le associazioni di volontariato onlus no profit esistenti sul territorio comunale;
- Riconoscimento della figura dei cani e gatti liberi accuditi e sostegno ai tutor che se ne occupano.

I servizi oggetto di affidamento sono tutti quelli erogati nel CANILE SANITARIO E RIFUGIO in conformità degli artt.5,6 e 7 della L.R. n.2/2020 a favore degli attuali 216 animali presenti, con l'obiettivo di ricondurre al termine della gestione al numero max consentito di 200 esemplari. Si terrà conto del valore medio di 208 cani presenti nel quinquennio. In disparte residua la fornitura di cibo, medicinali e le singole prestazioni veterinarie che esulano dall'ordinarietà. In particolare i servizi affidati consistono nella somministrazione di cibo, nella pulizia dell'intero complesso adibito a canile sanitario e rifugio ed ai servizi veterinari di carattere generale e comportamentali.

4. Sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house ex art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016

Sussistono in capo alla BAR.S.A. S.p.A i requisiti previsti per l'affidamento in house dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dall'art. 5, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", nonché nell'art. 17 D. Lgs. 201/2022, in quanto:

la società opera secondo il modello dell'"in house providing", stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.e ii.;

la Società ha quale oggetto sociale esattamente tali attività;

le attività rientranti nell'oggetto sociale suindicato vengono affidate dall'ente socio alla Società quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo;

la società ha già svolto e svolge tuttora i servizi di gestione del canile sanitario e rifugio;

la misura della partecipazione dell'amministrazione è pari al 100%;

la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100;

l'ente socio esercita sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, giusto art 3 dello Statuto, nelle forme stabilite dal Regolamento del Controllo Analogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16.06.2015, di cui si riporta uno stralcio negli articoli seguenti:

Articolo 3 - Controllo ex-ante

- 1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tue/, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.*
- 2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sempre*

definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.

- 3. La Giunta Comunale esercita, anche nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.*
- 5. Le Società presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, ed ogni altro documento di programmazione necessario che saranno successivamente condivisi con la Giunta Comunale.*
- 6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.*

Articolo 4 - Controllo contestuale

- 1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193, Tue/, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.*
- 2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.*
- 3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto dei Dirigenti del Comune di Barletta competenti, viene attuato attraverso il monitoraggio:*
 - a. della relazione semestrale, trasmessa dalla Società, nella quale viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;*
 - b. della relazione semestrale, trasmessa dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.*
- 4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogico, qualora ritengano la relazione di cui sopra non esaustiva, possono chiedere alle Società documentazioni*

integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

- 5. L'Ufficio Partecipate può fornire atti di indirizzo non vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società.*
- 6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di esame da parte dell'Ufficio Partecipate per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale.*

Articolo 5- Controllo ex-post

- 1. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.*
- 2. Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.*

Altri vantaggi ottenibili dall'Ente con l'affidamento alla società in house dei servizi in oggetto sono:

- Concentrare maggiori risorse umane sugli obiettivi prioritari della propria attività, mantenendo solo funzioni di indirizzo e controllo;
- Possibilità di confrontarsi con un unico referente con conseguente snellimento degli iter procedurali interni;
- Garanzia di mantenimento dello standard di servizio stabilito in fase contrattuale, atteso il controllo sulla qualità dei servizi esercitato dall'Ente, maggiormente favorito dall'esercizio del controllo analogo;
- Garanzia di flessibilità operativa del gestore per rispondere tempestivamente a qualsiasi esigenza del committente.

La società dispone del know-how necessario per lo svolgimento delle attività in questione, avendo già operato con soddisfazione in tali settori a favore dell'Ente dal 1^a febbraio 2008 al 31/12/2013. Si tratta, quindi, di una valutazione che trova le proprie basi sulla scelta strategica già effettuata dal Comune di affidare ad un'unica società che svolgesse per la città di Barletta una serie di servizi strumentali a favore dell'Ente, consentendo così adeguate economie di scala nell'interesse pubblico.

La società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione dei servizi e, in particolare:

- ha già dimostrato la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Rispetto al recente passato, tuttavia, la scelta del modello "in-houseproviding" consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

La scelta dell'affidamento diretto di tali servizi alla società *in houseproviding* BAR.S.A S.p.A, rispetto all'ipotesi dell'affidamento a terzi operatori economici da individuare tramite gara, è motivata (come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) dalle seguenti ulteriori considerazioni:

- A) la società BARSA SPA svolge già oggi, per il Comune di Barletta, servizi pubblici mediante l'utilizzo di proprio personale ed ha acquisito, nel corso degli anni precedenti, un *know-how* specifico anche nei servizi del canile sanitario e rifugio che potrebbe andare definitivamente perduto;

- B) l'affidamento in house a BAR.S.A. S.P.A. garantisce al Comune un maggiore controllo su servizi pubblici ritenuti essenziali, come è la gestione del canile sanitario e rifugio, unitamente ad altri servizi svolti presso la medesima struttura come le manutenzioni la raccolta dei rifiuti e la manutenzione del verde, individuando un unico referente per gli stessi, con conseguente semplificazione amministrativa, anche dal punto di vista della riduzione degli oneri e dei tempi di controllo e monitoraggio;
- C) l'esperienza e la conoscenza del territorio comunale di BAR.S.A. S p A, d'altro canto, sono senza dubbio superiori a quella che potrebbe avere un eventuale operatore economico terzo, consentendo interventi più efficaci ed efficienti a beneficio della comunità amministrata;
- D) lo svolgimento degli altri servizi tecnici svolti nel locale canile sanitario e rifugio, quale manutenzione ordinaria della struttura, nella pulizia e nella custodia e delle relative aree verdi di pertinenza, oltre a servizi inerenti la manutenzione dei manufatti (compresi locali, recinzioni in ferro, impianti vari) sono già svolte dalla società in house BAR.S.A. S.p.A., e ciò consente all'ente di conseguire risparmi sui costi indiretti;

Inoltre, così come previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) la modalità di affidamento prescelta comporterà per il Comune i seguenti benefici per la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche richiesti dalla norma;

E) con particolare riferimento agli **obiettivi di universalità e socialità dei servizi** del canile sanitario e rifugio si rileva che, nella fattispecie, si è in presenza di attività di interesse generale assunte dal soggetto pubblico (titolare dei servizi medesimi) e che vengono gestiti indirettamente tramite la società. Si tratta infatti di gestione di servizio pubblico da garantire e rendere fruibile in condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico-sanitarie;

F) Gli **obiettivi di economicità**, inoltre, sono senz'altro presenti se si tiene conto, da un lato, la possibilità di ridurre al minimo le fasi procedurali di decisione degli interventi e, dall'altro, considerata la presenza di una società operante da lungo tempo in altri settori di poter utilizzare con minor dispendio le risorse esistenti sia di personale che finanziarie tramite un uso accorto delle stesse;

G) In ordine, poi, agli **obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche** occorre considerare che l'affidamento ad un unico Soggetto dell'intera gestione dei Servizi in regime di in house providing, garantisce all'Ente proprietario la disponibilità degli eventuali risparmi che l'azienda dovesse produrre rispetto ai costi preventivati.

I suddetti servizi ed attività rientrano nell'oggetto sociale della società in house BAR.S.A. S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzati, ai sensi dell'art.3 co.11 dello statuto BAR.S.A., alla gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia/vigilanza del patrimonio pubblico tra cui rientra il *CANILE SANITARIO E RIFUGIO DEL COMUNE DI BARLETTA*.

A stretto rigore, inoltre, e come sopra detto si ritiene di rilevare la natura di **servizio pubblico locale privo di rilevanza economica** in quanto fa riferimento ad

attività di servizio indirizzate alla collettività indeterminata dei comuni cittadini, secondo un'ottica trilaterale aperta ai terzi fruitori e difforme dallo scambio sinallagmatico e strettamente bilaterale tra amministrazione appaltante e privato appaltatore, tipico della "fornitura di beni e servizi".

5. Valutazione sulla congruità economica dell'offerta

Attualmente i servizi in questione sono in proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni stabilite con l'affidamento del 2019. La proroga tecnica si è resa necessaria per l'espletamento da parte del Comune di Barletta delle procedure per la scelta del miglior modello di gestione del rinnovo del Contratto di Global.

La scadenza della proroga, sinora concessa di un solo mese, è fissata al 31 marzo 2023.

Il piano economico di gestione offerto da BAR.S.A. S.p.A., secondo le prestazioni richieste dagli art.5,6 e 7 della L.R. n.2/2020 è così sintetizzabile:

Piano Economico di gestione (Canile rifugio + Canile sanitario)

VOCE DI SPESA	Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Costo Parziale annuo	Costo totale 5 anni
Costo personale conduzione canile – N. 5 operatori (art.8,co.1,lett.c, LR 2/2020)					
n° 4 unità a tempo pieno – 2 livello (operaio)	4 operatori – operaio x 40 h/sett. x 52,14 sett.	8.432,40 ore	€ 17,55/ora	€ 146.409,12	€ 732.045,60
n° 1 unità a tempo parziale – 7 livello (impiegato)	1 operatore – amministr. - circa 1h/giorno.	263,50 ore	€ 26,38/ora	€ 6.951,13	€ 34.755,65
n.1 direttore sanitario (art.8,co.1,lett.a, LR 2/2020)	servizio veterinario e consulente comportamentale	12 mesi	€ 2.250/mese	€ 28.000,00	€ 140.000,00
n.1 Consulente (art.8,co.1,lett.h, LR 2/2020)	veterinario/esperto comportamentale	40 consulenze/anno	€ 50,00/cons.	€ 2.000,00	€ 10.000,00
Totale costo personale					€ 916.801,25
Attrezzature (ammortamento)	Transpallet elettrico, cariola cingolata, idropulitrice a caldo, attrezzature varie.		€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 5.625,00
Spese generali	acquisto materiali e servizi		€ 500,00	€ 500,00	€ 2.500,00
Totale					€ 924.926,25
Spese per sicurezza	DPI, cartelli fissi e mobili, cartellonistica visitatori, elaborazione documenti e organizzazione di procedure per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo dovuti al recupero di cani mordaci o sociopatici, etc.			€ 8.857,49	€ 44.287,45
Totale costi				€ 193.842,74	€ 969.213,70

Ciò significa un costo medio x cane/giorno di: 193.842,74/ 365/208: € 2,55.

Per raffrontarlo rispetto al servizio precedente svolto, vanno detratte le spese del direttore sanitario, del consulente comportamentale, di un operatore-amministrativo e delle nuove attrezzature da acquistare:

$$193.842,74 - 28.000 - 2.000 - 6.951,13 - 1.125 = 155.766,61: € 2,05$$

La differenza con il precedente valore di € 1,22 è da ricercare nel minor importo dei contratti part time applicati ad alcuni dei 4 operatori rispetto all'attuale previsione di assunzione a tempo pieno. Ciò garantirà in miglior servizio ed una maggiore pulizia.

Se si considera il costo medio giornaliero sia del cibo per animali (valutabile in € 2 per cane rispetto gli attuali €1,04 (Determina n. 2102 del 31/12/2020)) che dei farmaci (valutabile in € 0,10 per cane (Determina n. 1076 del 25/07/2022)) si ottiene un valore complessivo base di € 2,55 + € 2,10 = € 4,65, valore congruo con quelli determinati nella nota del Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari (nota n.5909 del 31/3/2010) ed oscillanti tra € 4,5* e 5,8*, così quantificati per *perseguire un razionale equilibrio tra l'esigenza economica di contenimento dei costi di gestione, al fine di evitare sprechi ed illecite speculazioni, e la tutela del benessere degli animali, in ottemperanza al vincolo giuridico di garantire buone condizioni di vita degli stessi e il rispetto delle norme igienico sanitarie.*

*prot. 5909 del 31.3.2010 ministero € 3,50 – 4,50 (aumento ISTAT aprile 2010- marzo 2023) x 1,281 = 4,4835 - 5,7645 = 4,5 – 5,8

6.ANALISI DELLA CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA PRESENTATA

Le ragioni di convenienza tecnica ed economica, nonché operativa, che inducono ad affidare alla BAR.S.A. S.p.A. il servizio in parola, possono essere rinvenute nei presupposti riportati nei paragrafi precedenti. Occorre innanzitutto precisare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta "la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto l'economicità può dirsi realizzata se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dei bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi".

Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti.

Oltre all'efficacia del Servizio, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell'art. 97, della Costituzione, anche l'efficienza dello stesso, ovvero l'uguaglianza tra le risorse consumate nell'esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi).

L'affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo di anni 5 al fine di consentire alla Partecipata di migliorare, in questo periodo, le competenze e le professionalità indispensabili per creare una struttura sempre più efficiente in grado di economizzarne lo svolgimento attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

Dal conto economico trasmesso dalla BAR.S.A. si evince che l'affidamento alla Società partecipata determinerebbe economie derivanti dal complesso delle attività e servizi svolti.

Motivazione gestionale

Le ragioni per l'affidamento in house providing alla società partecipata di che trattasi sono da individuare:

- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata: la società, anche

attraverso l'acquisizione con idonee tecniche giuslavoristiche (mobilità, distacco, ecc.) del personale attualmente in forza e dalla stessa impiegato sullo specifico servizio, avrà a disposizione il personale e la capacità organizzativa per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbero aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività o rivolgendosi a più operatori per la gestione dei diversi servizi (manutenzione del verde, pulizia edifici, ecc.). La struttura operativa della società consente, altresì, miglioramenti ed implementazioni dei servizi a beneficio della collettività;

- nella possibilità di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di gestione dell'attività;
- la modalità in house, come più volte ribadito, consente di erogare prestazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate alle necessità dell'Ente, equiparabile alla gestione diretta del servizio;
- una gestione integrata dei servizi comporta sicuramente vantaggi in termini di organizzazione delle risorse, generando un conseguente risparmio economico. In particolare, è intendimento coinvolgere la struttura operativa di BAR.S.A. S.p.A. anche nelle piccole manutenzioni degli edifici. Rivolgendosi ad un solo soggetto, anziché a una pluralità per l'esecuzione di interventi diversi, produrrà certamente un miglioramento delle aspettative dei cittadini;
- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- l'affidamento da parte dell'Ente alla società consente di creare un rapporto sinergico e coordinato tra la stessa e la struttura comunale, a miglioramento della gestione dei servizi, mantenendoli adeguati, per qualità e quantità, alle esigenze dell'Amministrazione e della cittadinanza.
- L'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di destinare in maniera esclusiva e continuativa risorse umane dedicate a detta

attività, né di procedere a nuove assunzioni, in ragione della programmazione del fabbisogno del personale orientata verso altri obiettivi. Nella gestione del servizio in parola, l'Ente si avvarrà del personale di BAR.S.A. s.p.a., ottimizzando i costi complessivi di gestione e salvaguardando nel contempo la tutela occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente.

La proposta di un costo complessivo annuo di € 193.842,74 si ritiene assolutamente congrua in rapporto per perseguire un razionale equilibrio tra l'esigenza economica di contenimento dei costi di gestione e la tutela del benessere degli animali, in ottemperanza al vincolo giuridico di garantire buone condizioni di vita degli stessi e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

I costi rappresentati sono stati verificati in ordine alla documentazione ricevuta, ovvero, attraverso le tabelle ministeriali, per quanto attiene il costo del personale .

Sono previsti investimenti a carico della società, per un importo di € 5.625,00.

6. Conclusioni

Per tutti i motivi su esposti, l'affidamento in house alla BAR.S.A. S.p.a. dei servizi in questione, risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, in quanto consente al Comune un controllo sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione.

La Società in house costituisce di fatto un braccio operativo dell'Ente comunale, e pertanto, in quanto tale, sarà possibile sgravare il settore dell'ente di tutte le attività tecniche amministrative e contabili, rimanendo tra gli adempimenti dell'ente stesso la sola supervisione della società, cogliendo, così, la semplificazione e sburocratizzazione dei processi collegati alle attività, ovvero, l'efficienza gestionale dei procedimenti.

La società in house non ha scopo di lucro, e pertanto l'eventuale utile di impresa verrà retrocesso all'Ente o reinvestito per fornire nuovi servizi o elevare ulteriormente la qualità di quelli già resi, a esclusivo vantaggio della collettività, perseguendo, così, la socializzazione dei profitti e delle economie, nel rispetto dei principi di SOCIALITÀ E UNIVERSALITÀ;

La società in house potrà utilizzare parte del personale interno o proveniente dalla precedente affidataria, generando possibili economia di scala, centrando, così, il rispetto dei principi di EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ. Gli stessi costi per servizi esternalizzati e relativi alla gestione dei dati e dei servizi, potranno essere ridotti, tenuto conto del coinvolgimento del personale interno alla Società.

Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing. L'impegno della società partecipata sarà quello di procedere ad ottimizzare la gestione dal punto di vista organizzativo e renderla più efficiente e nel mentre suggerire miglioramenti ed implementazioni del servizio stesso a beneficio della collettività.